


TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice dell'esecuzione, visti gli atti del procedimento esecutivo n. 46/2018 R.G.Es. Imm. promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante, in giudizio con la mandataria Intrum Italy S.p.A., 

dato atto che questa udienza del 22 gennaio 2025 viene trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con il solo scambio e deposito telematico di note scritte, senza la partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti; rilevato che il provvedimento di fissazione di udienza a trattazione scritta è stato comunicato alle parti;

rilevato che la creditrice procedente, depositando la nota di trattazione scritta, ha chiesto disporsi la vendita del compendio pignorato, non avendo parte debitrice provveduto a pagare interamente le somme pattuite con il piano di rientro concordato;

rilevato che la debitrice, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che l'inadempienza in cui è incorsa è dipesa da gravi motivi di salute, sicché aveva chiesto alla creditrice di rimodulare il piano di rientro, ma invano;

rilevato inoltre che la debitrice ha chiesto un breve rinvio al fine di formulare la richiesta di conversione del pignoramento;

rilevato infine che la debitrice ha sostenuto l'eccessività del pignoramento in relazione al debito residuo ancora da pagare;

ritenuto che parte debitrice non possa più chiedere la conversione del pignoramento, essendo già stata disposta la vendita del compendio pignorato con ordinanza del 20 gennaio 2020 (ed invero l'art. 495 cod. proc. civ. stabilisce, tra l'altro che "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese...")

ritenuto pertanto che parte debitrice sia tenuta ad adempiere pagando interamente in unica soluzione il proprio debito, a prescindere dalle ragioni che non le hanno consentito di dar seguito all'accordo di bonario componimento convenuto tra le parti, salvo diverso accordo delle parti medesime;

ritenuto peraltro che parte debitrice non ha chiarito in che modo si potrebbe ridurre il pignoramento, considerato che il compendio pignorato è costituito da un unico immobile urbano e dal garage, che sembra ne costituisca una pertinenza;

ritenuto pertanto do dover rimettere gli atti al professionista delegato, avv. G. Catalano, affinché provveda a disporre la vendita del compendio pignorato per come previsto in ordinanza di vendita;

P.Q.M.

Rimette gli atti al professionista delegato affinché proceda alla vendita del compendio pignorato, assegnandogli così il termine di mesi dieci per il completamento delle operazioni di vendita.

Enna, li 22.01.2025.

Il giudice onorario

dott. Nunzio Noto